

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 10

“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”

(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 10.1

“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”

INDICE

Riferimenti normativi.....	2
Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione	5
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	6
Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	6
Articolo 4 - Soggetti beneficiari	11
Articolo 5 - Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata.....	11
Articolo 6 - Documentazione	
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande	16
Articolo 8 Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti	23
Articolo 9 Valutazione ed istruttoria delle domande)	26
Articolo 10 Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande	29
Articolo 11 Controlli e sanzioni	29
Articolo 12 Disposizioni generali	

Elenco Allegati

ALLEGATO 1	<i>Piani di fertilizzazione</i>
ALLEGATO 2	<i>Quaderno di campagna</i>
ALLEGATO 3	<i>Elenco delle razze animali eleggibili nell'ambito della conservazione della biodiversità agraria animale</i>
ALLEGATO 4	<i>Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni</i>

Il presente Bando pubblico è relativo alla presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno) per l'istruttoria e finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 10 - Pagamenti Agro-climatico-ambientali, sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015. Annualità 2017

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014.

Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*;

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”*;

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”*.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 - art. 12 - *“Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari”* e successivo Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 (PAN) - A.3.1 - *“Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione”*

D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 9 relativo a *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*.

D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Sono di applicazione inoltre le seguenti disposizioni:

Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento (*“refresh”*) del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010.

Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.

Circolare AGEA ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014.

Circolare AGEA ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione.

Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015 per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Piano di Coltivazione – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015 – Applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità – Anno 2015.

Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.

Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.

Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare Eredi.

Circolare Agea Prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017. Istruzioni operative N° 14 del 27/03/2017. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alle superfici ed animali – Campagna 2017.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

Articolo 1

(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)

La sottomisura ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed il soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con l'introduzione di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità.

La sottomisura raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate. E' prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfettaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione di una o più delle tipologie di operazione di seguito riportate.

- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

Articolo 2 **Ambito territoriale di intervento**

Nell’ambito di ogni tipologia di operazione, la misura è applicabile sulle categorie di superfici di seguito specificate ubicate sul territorio regionale:

- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”:
superfici investite con colture legnose agrarie
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”:
superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”:
superfici a seminativo
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”:
sulle colture arboree e sulle superfici a seminativo, eccetto le superfici coltivate a leguminose
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”:
superfici a seminativo
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”:
superfici a seminativo
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”:
La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Articolo 3 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

Il presente Bando si riferisce esclusivamente alla presentazione delle domande di pagamento (annualità successiva alla prima). Nell’ambito dell’istruttoria della domanda di pagamento (annualità successive alla prima) viene effettuata la verifica anche del rispetto delle condizioni di ammissibilità, possedute alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (domanda di primo anno).

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità (qualora predisposte), dovevano essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento primo anno (rilascio informatico) e mantenuti per l'intera durata dell'impegno.

Il beneficiario, pertanto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1. Aggiornamento obbligatorio del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Piano di coltivazione

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, integrata dalla Circolare ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

Domanda in modalità grafica

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS.

Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle domande di pagamento ancorché presentate in modalità alfanumerica.

Uso oggettivo

In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale.

La circolare Agea prot. N. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
- c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell'isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come "uso oggettivo" si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come "uso oggettivo", in aggiunta e in diminuzione.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno.

Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale

2. la superficie minima destinata al mantenimento dell'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), per le tipologie di operazioni sotto riportate, deve essere uguale o superiore a:
 - 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei" - 1 ha.
 - 10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo" – 2 ha
 - 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli" - 2 ha
 - 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo" 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale
 - 10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa" - 2 ha
 - 10.1.7 "Coltivazioni a perdere" – 0,5 ha

3. Limitatamente alla tipologia di operazione 10.1.9 "Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale" è inoltre, necessario conservare i seguenti requisiti:
 - le razze autoctone a rischio di erosione genetica richieste a premio devono appartenere all'elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000. L'elenco delle razze animali eleggibili all'aiuto è riportato nell' ALLEGATO 6 del presente Bando Pubblico;
 - il richiedente deve essere iscritto alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R.n. 15/2000.

Iscrizione alla rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R.n. 15/2000

La Rete di conservazione e sicurezza è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale; tale iscrizione è effettuata gratuitamente secondo le procedure reperibili sul sito www.arsialweb.it. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendone la tutela.

Per i beneficiari che nel 2016 non risultavano iscritti alla Rete il requisito di iscrizione alla medesima s'intendeva soddisfatto purché avessero presentato richiesta di iscrizione ad ARSIAL entro la data di rilascio informatico della domanda di sostegno/pagamento e ARSIAL avesse concluso positivamente le verifiche istruttorie connesse all'iscrizione.

Anche il soggetto che produce e/o cede il materiale vegetale autoctono al beneficiario ai fini dell'aiuto, fermo restando il rispetto delle vigenti normative fitosanitarie e di qualità, al momento della cessione del materiale vegetale, doveva essere iscritto nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della l.r. n. 15/2000.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso delle tipologie di operazione 10.1.8 e 10.1.9 il beneficiario può essere anche un altro soggetto gestore del territorio;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto.
- Superficie Oggetto d'impegno (SOI) ossia la superficie agricola richiesta s'intende il totale della superficie richiesta a premio nell'ambito della presente misura/sottomisura, così come desumibile dal modello di domanda di sostegno/pagamento.;
- «Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);
- Coltivazione "in situ" si intende la coltivazione di varietà vegetali locali nel loro areale di produzione
- Allevamento "in situ" si intende l'allevamento di animali vivi nel loro areale di produzione,
- Allevamento "ex situ" si intende l'allevamento di animali vivi in areali diversi da quelli di produzione.

Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile a premio si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, ed alle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché alle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Conigli e madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3

Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura/sottomisura sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati.
- associazioni di agricoltori (attivi) o associazioni miste di agricoltori (attivi)
- nell'ambito della tipologia di operazione 10.1.9 "conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale" oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti possono partecipare anche altri gestori del territorio che perseguono la finalità di conservare e tutelare la biodiversità.

[1] Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.

Articolo 5 **(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)**

Le tipologie di operazioni del presente bando pubblico prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni (dalla domanda di sostegno – 1° anno).

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2016 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 16 maggio 2016 e terminano il 15 maggio 2021.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità e dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017 concernente "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM 1420 del 26 febbraio 2015 e successive mm e ii.

Nell'Allegato 4 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Di seguito vengono riportati gli impegni previsti per ciascuna tipologia di operazione.

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

1. Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto.
2. Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.
3. Compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

1. mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo. Il mantenimento dell'idonea copertura vegetale del terreno è da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste.
2. le lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
3. sulla coltura di copertura, nel periodo di sviluppo della stessa, è vietato, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
4. interrimento della vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva;
5. compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

1. Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo

avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo occorre che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Le superfici convertite, in applicazione dell'art 45 del Reg UE 1307/2013 e sue ss.mm.ii e dell'art. 15 del Decreto MiPaaf 18 novembre 2014 prot. 6513, fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, non potranno, al termine dell'impegno, tornare ad essere superfici impiegate nelle ordinarie rotazioni colturali.

2. sulla superficie oggetto di impegno è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti;
3. obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
4. Compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

1. effettuazione della "*fertilizzazione azotata organica*": eliminazione totale degli apporti dell'azoto minerale in azienda. La fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:
 - a) Letame.

Per letame, secondo la classificazione riportata dal DM 7 aprile 2006 così come sostituito dal DM 25 febbraio 2016 relativo a "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (art. 3 – lettera e) e sue ss mm e ii, si intende:

Effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento anche:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio
- b) Ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
 - c) Ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.

2. Predisposizione di un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
3. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

1. sulla superficie oggetto di impegno, è fatto divieto di aratura e di adottare le tecniche di *minima lavorazione* o di non lavorazione (“no tillage”), quest’ultima abbinata alla semina su sodo;
2. trinciatura, nel caso del mais, dei residui colturali della coltura seminativa principale;
3. mantenimento in loco delle stoppie delle colture seminative principali, favorendo la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
4. per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
5. predisposizione di un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di impegno” della tabella A presente nell’ALLEGATO 1,” Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
6. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

10.1.7 Coltivazioni a perdere

1. coltivazione delle superfici oggetto di impegno con colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l’intera durata

dell'impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, in ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata, in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità;

2. sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita la raccolta e l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti;
3. alla fine del periodo di impegno, il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere;
4. compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

Possono partecipare alla presente tipologia di operazione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.

10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

1. Allevamento in purezza di capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 4, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
2. iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produzione di apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI (National Focal Point FAO – Animal Genetic Resources);
3. mantenimento della consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno.

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte.

E' possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che ha prodotto la perdita di bestiame, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica. Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura competente per territorio) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al Libro Genealogico o Registro Anagrafico.

Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata dai seguenti enti:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451/453/457/481; telefax 06 86273270.
- Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative (ConsDABI) – Sede legale Azienda Casaldianni – 82020 Circello (Benevento) – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): consdabi@pec.condabi.org tel. 0824 334300; telefax 0824 334046.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori, da ARSIAL o dal ConsDABI è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto. Al fine della dimostrazione del mantenimento dell'impegno, la medesima dovrà essere inviata ogni anno, dal beneficiario, all'Amministrazione regionale competente per territorio.

L'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale competente per territorio (Area Decentrata Agricoltura) del certificato rilasciato da ARSIAL.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Presentazione della domanda di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione della domanda cartacea di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

6.1.1 Documentazione specifica per alcune tipologie di operazione

Per la tipologia di operazione 10.1.9:

- per le razze iscritte a Libri Genealogici o Registri Anagrafici, il beneficiario dovrà produrre un'attestazione di appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto, ed elencate nell'ALLEGATO 3, rilasciata dall'associazione di allevatori competente;
- per le razze sprovviste di libri genealogici o registri anagrafici, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto, rilasciata dai seguenti enti: Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e/o Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConsDABI).

L'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale di tali certificazioni è presupposto per l'erogazione dell'aiuto e potrà avvenire anche in data successiva a quella stabilita per la presentazione della domanda cartacea di cui al successivo articolo.

6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di sostegno/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di sostegno/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Nel caso delle variazioni che interessino la tipologia di operazione 10.1.9 si rinvia a quanto già disposto nell'art. 5 "Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata".

Articolo 7 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dalle diverse tipologie di operazioni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo 5 del presente bando.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presente Misura - Sottomisura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo

- e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA), la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l'abilitazione;
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l'abilitazione.

La tempistica e le modalità di inoltro della documentazione, di cui al punto precedente, per l'annualità 2016 è stata definita con circolare n. 64592 del 08/02/2017.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

Domanda iniziale

E' la domanda di *pagamento* presentata per la campagna 2017 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Di seguito sono elencate le possibili tipologie di domanda iniziale:

1. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
2. Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1);
3. Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3);
4. Trasformazione impegno (Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1);
5. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2).

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle
- domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1 del Reg. UE 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto. La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell'impegno, sarà inviata dall'OP Agea, alle Regioni prima dell'istruttoria per le verifiche di competenza.

7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 Maggio 2017**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 Maggio 2017**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **09 giugno 2017** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 Maggio 2017** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09 giugno 2017**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2017** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Inoltro cartaceo della domanda di pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dagli eventuali allegati previsti, è richiesta **esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti** così come individuati nel precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le **ore 16 del giorno 14 luglio 2017**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente:

- ADA di Frosinone, Via Veccia, 23 03100 FROSINONE;
- ADA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- ADA di Rieti, Via Tavola d'argento, 1 02100 RIETI;
- ADA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- ADA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e pertanto non ammissibili al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 16 del giorno 14 luglio 2017, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 14 luglio 2017, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.

La domanda di pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*, la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Altresì il CAA è tenuto a trasmettere alla PEC delle ADA (di seguito i relativi indirizzi PEC) entro la data prevista per la scadenza dell'inoltro cartaceo (14 luglio 2017):

1. l'elenco delle domande rilasciate e sottoscritte da ciascun beneficiario per le quali le ADA provvederanno alla gestione dell'iter istruttorio;
2. un documento informatico (foglio elettronico) contenente, per ogni domanda rilasciata informaticamente, un record che riporta almeno i seguenti campi compilati: codice Agea della domanda, CUAA, denominazione del beneficiario e misura/sottomisura/tipologia di operazione.

La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dai punti 1 e 2 sopra riportati, comporta anche se rilasciate informaticamente, la non ricevibilità delle domande interessate.

Elenco delle PEC per ADA è il seguente:

- ADA di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

7.3 Ampliamento degli impegni

In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

E' consentito procedere all'ampliamento dell'impegno. L'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario.

7.4 Trasferimento dell'azienda

In conformità con l'art 47 del Reg. 1305/13 se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito, per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie o le UBA oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso.

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta da parte del subentrante di inoltrare all'ADA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.5 Causa di forza maggiore

In conformità con l'art 47 del Reg. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di “forza maggiore” e le circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere comunicate dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

7.6 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

ARTICOLO 8

(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di operazione previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA.

Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni* - 450 euro/ha

* ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti

Per ciascuna tipologia di operazione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie tipologie di operazione, di cui si compone la presente Misura, nonché tra le varie tipologie di operazione e misure diverse.

10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **100 €/ha**.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

nell'ambito della misura 11 “agricoltura biologica”:

- 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica”
- 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”.

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.

10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **150 euro/ha**.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

600 €/Ha anno per le colture annuali.

10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **300 €/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 “Agricoltura biologica”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € /Ha anno per altri usi agricoli.

10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio così distinto:

- 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:

- 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree; 150 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 600 Ha anno per le colture annuali.
- 900 Ha anno per le colture permanenti specializzate;
- 450 € /Ha anno per altri usi.

10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio per le colture del medesimo Gruppo di coltura di seguito specificati:

- colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);;
- colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

Colture gruppo A :

cereali: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo;

oleaginose: colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino;

piante proteiche: piselli, fave e favette, lupini dolci;

foraggere: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate;

altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Colture gruppo B:

cereali: mais;

colture industriali: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.);

piante officinali ed aromatiche: secondo classificazione tassonomica;

altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;

- “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

450 Ha anno per altri usi.

600 Ha anno per le colture annuali.

900 Ha anno per le colture permanenti specializzate

10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **210 €/ha**

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 “Agricoltura biologica”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

600 €/ Ha anno per le colture annuali.

10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

L’importo del pagamento annuale è di **200 €/UBA**.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 “Pagamenti agro-clima-ambientali”, con la misura 11 “Agricoltura biologica”, e con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Essa è altresì cumulabile con la misura 14 “Benessere degli animali”.

ARTICOLO 9 **(Valutazione ed istruttoria delle domande)**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro della domanda cartacea e dell'elenco delle domande rilasciate e sottoscritte, da parte del CAA).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento", previste al medesimo articolo 7 paragrafo 7.2 "Termini di Presentazione delle domande"
- non sottoscritte dal richiedente;
- presenti sul portale SIAN ma assenti nell'elenco trasmesso dal CAA

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di pagamento, durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale fase dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014
- le domande dichiarate irricevibili

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura della regione.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione ed è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque (5) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
- ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle

posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

ARTICOLO 10 **(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)**

Il presente bando consente unicamente la presentazione di domande di pagamento (conferma impegno) e pertanto la dotazione finanziaria è quella stabilita dalla DGR 147/2016 - stanziamenti per l'annualità 2016 richiamata nel Bando di cui alla determinazione n. G04209 del 27/04/2016.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale degli impegni), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi del regolamento (UE) 640/2014 ed in applicazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.



ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa